



LIQ. CONTR. 31/2026



Tassa di registrazione a carico
della parte AURORA ABBACCO

Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Marco Lualdi
Dott. Michele Munari
Dott. Anna Marcello
ha pronunciato la seguente

Presidente Relatore ed Estensore
Giudice
Giudice

SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 150/2026 P.U.

PROMOSSO DA

AURORA ABBACO (C.f. BCCRRA96T55F205J),

con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Massimo Chmienti con studio in Milano alla via Padova n. 38/A che la rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.

Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di AURORA ABBACO depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data 17.6.2026 , ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.

Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Dott. sa Claudia Favagrossa, nominato in data 10.7.2025 dall'O.C.C. dell'ODCEC di Busto Arsizio.

Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, INPS e CAMERA DI COMMERCIO.

Udita la relazione del Giudice Delegato.

Rilevato che:

Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato pur avendo la residenza attuale nel Comune di Valmedra (LC) risultava residente , sino al maggio 2026, in Legnano (MI) circostanza che radica la competenza avanti a questo Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 e



28 comma 1 c.c.i.i. e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.

Sussiste la legittimazione del debitore ricorrente, ai sensi degli artt. 2 co.1 lett. c) e 269 c.c.i.i. in quanto lo stesso debitore non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione Giudiziale ovvero di altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da Leggi speciali per la crisi e l'insolvenza,

La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (*vd. Relazione dell'O.C.C.*) nonché le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

A tale proposito vale la pena di rilevare come una parte significativa dell'esposizione debitoria è causalmente riconducibile all'attività esercitata dalla Ditta Individuale ABBACO AURORA, cancellata dal Registro Imprese in data 13.2.2024 e rispetto alla quale la stessa Abbaco ha dichiarato di essere stata “mera intestataria formale” dell'attività di fatto gestita dal di lei padre e di non essere mai (colpevolmente) interessata della gestione dell'attività e dell'ammontare dell'esposizione maturata nei confronti di erario ed enti previdenziali

Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);

Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (*“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”*) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente.

In particolare la parte debitrice presenta un'esposizione debitoria complessiva di circa €. 129.000,00 che non appare certamente ripianabile con il patrimonio disponibile ed ancor meno con i redditi percepiti dal debitore che neppure consentono di far fronte a tutte le obbligazioni di prossima scadenza.

Con particolare riferimento all'ammontare dell'esposizione debitoria occorre porre sin d'ora l'attenzione al debito indicato dal Gestore della Crisi con la causale **“Aler per casa popolare abitazione genitori “** rispetto al quale non è dato comprendere la ragione dell'imputabilità alla Abbaco Aurora del debito medesimo, la sussistenza di una eventuale assunzione del debito (con data certa opponibile alla procedura) ed in ultima analisi la sua possibile rilevanza ai fini dell'eventuale e successivo diniego dell'esdebitazione qualora l'eventuale ammissione del debito al passivo dovesse configurare una “ esposizione di passività insussistenti” ovvero integrare una condotta che ha aggravato il dissesto.

La parte ricorrente ha posto a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio costituito da

- Saldo creditore di conto corrente per €. 581,46
- Vettura Fiat 500 targata ET183TY sottoposta a fermo amministrativo





Le somme attualmente depositate sui conti correnti dovranno essere versate sul conto della procedura al netto di quanto utilizzato dalla debitrice per il proprio mantenimento, tenuto conto del fabbisogno mensile come di seguito determinato nonché del lasso di tempo trascorso dal deposito della domanda (17.6.2026) sino alla corresponsione della successiva retribuzione.

Devono inoltre ritenersi costituire patrimonio destinato alla liquidazione anche i redditi futuri derivanti dall'attività lavorativa/trattamento pensionistico del debitore, che attualmente sono determinati in **€. 1.300/mese netti circa** seppure nella sola misura eccedente l'importo mensile e complessivo ritenuto necessario per il sostentamento del nucleo familiare del soggetto sovraindebitato (art. 268 c.4 lett. b c.c.i.i.) .

L'art. 272 comma 3 bis del CCI, nella nuova formulazione, prevede infatti espressamente l'acquisizione al patrimonio dei beni sopravvenuti inclusi i flussi di reddito anche in ragione del dettato letterale del l'art. 268 c.4 CCI che esclude dalla liquidazioni gli stipendi e le pensioni nei limiti indicati dal giudice.

Posta questa premessa, occorre rilevare come il programma di liquidazione non possa prevedere la messa a disposizione dei creditori di una somma mensile predeterminata e "residuale" rispetto ai redditi complessivamente percepiti dal nucleo ma, a contrario, debba esclusivamente limitarsi a determinare il fabbisogno del debitore e del suo nucleo familiare con la conseguenza che tutto quanto dovesse successivamente risultare percepito "in eccesso" rispetto a tale somma (*anche in ragione di eventuali e pur possibili incrementi di reddito*) sarà destinato inevitabilmente a far parte del patrimonio oggetto di distribuzione ai creditori.

La Abbaco Aurora attualmente risiede presso l'abitazione della sorella unitamente al cognato ed ai due figli minori della coppia.

Il rapporto di parentela non "in linea retta" esclude che tutti i componenti percettori di reddito facenti parte dello stesso nucleo siano obbligati proporzionalmente al sostentamento del nucleo medesimo, non sussistendo tale obbligo reciproco tra i parenti "collaterali" (Abbaco Aurora, fratello e cognato).

D'altra parte la Abbaco deve ritenersi certamente tenuta a concorrere alle spese alimentari del nucleo ed alle spese di gestione dell'immobile ove risiede, così' come deve poter disporre di un reddito necessario e sufficiente per attendere alle proprie esigenze di vita quotidiane.

Sotto tale profilo devono pertanto condividersi le valutazioni rappresentate nella relazione particolareggiata dell'O.C.C. depositata in atti, relazione che ha determinato in €. 900/mese il fabbisogno complessivo della Abbaco per le esigenze sopra rappresentate.

Da ciò' ne consegue che, alla luce del fabbisogno della debitrice così' come evidenziato dal Gestore della Crisi ed in assenza di elementi che depongano per una differente determinazione, il debitore è autorizzato a trattenere dal reddito percepito la somma mensile di **€. 900,00 per dodici mensilità**.

Al fine di consentire agli organi della procedura la corretta gestione delle somme e la puntuale verifica dei redditi percepiti dal soggetto sovraindebitato, il datore di lavoro/ l'Ente erogante provvederà a versare l'intera retribuzione percepita dalla Abbaco direttamente sul conto corrente intestato alla procedura e la determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita al ricorrente, su libretto di deposito postale o sul conto bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato





Ritenuto da ultimo che alla luce di quanto esposto è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,

DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di AURORA ABBACO, [BCCRRA96T55F205J].

NOMINA Giudice Delegato il **Dott. Marco Lualdi** .

NOMINA Liquidatore il **Dott. Claudia Favagrossa** con studio in Varese alla via Vincenzo dandolo n. 25.

ORDINA a AURORA ABBACO il deposito entro sette giorni l'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato il termine sino al **10 novembre 2026**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i. (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

AUTORIZZA il debitore a trattenere il reddito mensile di €. 900,00 per dodici mensilità .

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale a cura del Liquidatore.

ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso il P.R.A., a cura del Liquidatore il quale dovrà chiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina, ove necessario, di un esperto stimatore per la valutazione del bene.

DISPONE CHE il Liquidatore depositi, entro il termine del **10 OTTOBRE 2026** un programma in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione.





DISPONE CHE il Liquidatore depositi, con cadenza semestrale a decorrere dalla data odierna, relazioni periodiche sullo stato della procedura.

DISPONE CHE il Liquidatore depositi, terminata l'esecuzione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione e del pagamento del proprio compenso nonché del compenso dell'O.C.C. .

Richiama al Liquidatore la facoltà di segnalare, ove ne sussistano i presupposti, la possibilità di concedere al debitore il beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 c.c.i.i. depositando una relazione finalizzata all'esdebitazione della Abbaco Aurora avente ad oggetto i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 08/07/2026.

Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Lualdi

